

ATTI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
Nuova Serie – Vol. XLVI (CXX) Fasc. I

DINO PUNCUH

All'ombra della Lanterna
Cinquant'anni tra archivi e biblioteche:
1956-2006

a cura di

Antonella Rovere

Marta Calleri - Sandra Macchiavello



GENOVA MMVI

NELLA SEDE DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
PALAZZO DUCALE - PIAZZA MATTEOTTI, 5

Trattati Genova-Venezia, secc. XII-XIII

Diverse motivazioni mi hanno indotto a scegliere il tema di questa relazione. Si tratta di un argomento, quello dei trattati 'internazionali' dei comuni italiani, più spesso offerto alla nostra attenzione che approfondito nelle sue molteplici implicazioni: il diplomatista non ha ancora trovato risposte esaurienti alle diverse problematiche che suscita lo studio comparativo di paci, convenzioni, alleanze, patti di natura commerciale, stipulati dalle emergenti realtà cittadine nei secoli XII e XIII. Recentemente, in occasione del congresso internazionale di diplomazia di Gand, ne ho offerto un rapido *excursus*¹, stimolato dai fruttuosi approcci di Bartoli Langeli e di Fissore e dall'avvio della collana dei *Pacta veneta*, ma ben conscio, a scanso di facili entusiasmi, che la materia si presenta sfuggente e difficilmente circoscrivibile entro schemi fissi predeterminati e consolidati. Di qui la necessità di operare per aree omogenee: la collana veneta² e un recente volume per l'area cremonese e padana³, sono già un passo avanti, anche se insufficiente, sia per i condizionamenti che gli accordi bilaterali subiscono ad opera della controparte, sia per la diversa tipologia di tali atti.

* Pubbl. in *Genova, Venezia, il Levante nei secc. XII-XIV*, Atti del Convegno Genova-Venezia, 10-14 marzo 2000, a cura di G. ORTALLI - D. PUNCUH (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XLI/1, 2001; Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed arti), pp. 129-158.

¹ D. PUNCUH, *La diplomazia comunale in Italia dal saggio del Torelli ai nostri giorni*, in *La diplomatie urbaine en Europe au moyen âge*, Actes du congrès de la Commission internationale de Diplomatie, Gand, 25-29 août 1998, a cura di W. PREVENIER e TH. DE HEMPTINNE, Leuven-Apeldoorn 2000 (Studies in Urban Social, Economic and Political History of the Medieval and Early Modern Low Countries, 9) pp. 383-406, in particolare pp. 404-405; in questa raccolta, pp. 727-753, in particolare pp. 751-752.

² 1. *I patti con Brescia. 1252-1339*, a cura di L. SARDINI, Venezia 1991; 2. *I trattati con Aleppo. 1207-1254*, a cura di M. POZZA, Venezia 1990; 3. *Il patto con Fano. 1141*, a cura di A. BARTOLI LANGELI, Venezia 1993; 4 e 6. *I trattati con Bisanzio. 992-1285*, a cura di M. POZZA e G. RAVEGNANI, Venezia 1993 e 1996; 5. *I patti con Imola. 1099-1422*, a cura di A. PADOVANI, Venezia 1995; 7. *I trattati con Genova 1136-1251*, a cura di M. GIORDANO e M. POZZA, Roma 2000.

³ *I patti tra Cremona e le città della regione padana (1183-1214)*, a cura di V. LEONI e M. VALLERANI, in « Bollettino storico cremonese », n.s., V (1998).

Un primo, rapido esame pone subito qualche interrogativo: i redattori di tali documenti avevano a disposizione delle tracce, modificate, volta per volta, a seconda delle formulazioni espresse dall'interlocutore, alcune delle quali recepite nel corso del tempo, come una sorta di aggiornamento continuo basato sulle esperienze altrui? Come, dove e quando da testi più concisi si giunse a risultati di maggior spessore nei quali coinvolgere la professionalità non solo dei più esperti notai ma anche di giuristi? Non sfuggirà a nessuno che l'apporto dei primi implica spesso il ricorso al formulario del documento privato, così come molti patti, più che articolarsi in un dettato unitario, impegnativo per tutte le parti, si risolvono in due obbligazioni identiche, redatte in forma soggettiva, di natura privatistica, resa evidente anche da espressioni e clausole tipiche, quali ad esempio quelle rinunciatorie, dalla pena pecuniaria o dall'ipoteca dei beni comunali⁴. Quanto all'apporto dei giuristi, saranno da indagare – e mi fermo alla semplice proposta per non invadere terreno altrui – i fondamenti giuridici di operazioni delicate, implicanti preliminari complessi, istruzioni, minute, raffinate tecniche di redazione, soprattutto a livello di relazioni con autorità superiori, quando cioè si intenda esplicitare, anche attraverso elaborati meccanismi documentali, il diverso *status* dei contraenti. Esempiare al proposito il patto di Venezia con Fano, del 1141, studiato da Bartoli Langeli e dai lui definito «prodotto ibrido – un aggettivo ricorrente negli studi più recenti⁵ –, di natura sperimentale», «un diploma pattizio», risultando dalla «giustapposizione di due volontà a loro modo sovrane ma privilegiando documentariamente la volontà dominante»⁶, quella veneziana. Ma in tale prospettiva si potrebbero considerare anche alcuni documenti di Federico I: per non parlare della *pax Constantie*, richiamo quelli del 1162 in favore di Lucca, Pisa e

⁴ Cito qui alcuni esempi, anche se più tardi: i trattati di Venezia con Ascoli ed Ancona, rispettivamente del 1326 e 1345, in G. LUZZATTO, *I più antichi trattati tra Venezia e le città marchigiane (1141-1345)*, in «Nuovo Archivio Veneto», n.s., anno VI, XI/1 (1906), pp. 85 e 91.

⁵ G.G. FISSORE, *La diplomatica del documento comunale fra notariato e cancelleria. Gli atti del Comune di Asti e la loro collocazione nel quadro dei rapporti fra notai e potere*, in «Studi medievali», 3ª serie, XIX (1978), pp. 213, 215, 243; ID., *Alle origini del documento comunale: i rapporti tra i notai e l'istituzione*, in *Civiltà comunale: libro, scrittura, documento*. Atti del convegno, Genova, 8-11 novembre 1988 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXIX/2, 1989), p. 105. V. anche *Gli atti originali della cancelleria veneziana (1090-1227)*, a cura di M. POZZA, Venezia 1994-1996, I, p. 26.

⁶ *Il patto con Fano* cit., pp. 31-32; A. BARTOLI LANGELI, *La documentazione ducale dei secoli XI e XII. Primi appunti*, in *Studi veneti offerti a Gaetano Cozzi*, Venezia 1992, pp. 31-41. Su tale documentazione v. anche *Gli atti originali della cancelleria veneziana* cit., I, p. 26.

Genova⁷, tutti strutturati nella forma del diploma sovrano, ma pur sempre denunciati, in maniera assai più esplicita rispetto al trattato veneziano testé citato, la natura pattizia di tali atti.

Un altro elemento di riflessione suggeriscono proprio le ultime osservazioni: si tratta dei caratteri intrinseci ed estrinseci di tali documenti: struttura e forme di autenticazione; il ricorso alla carta partita (tipicamente genovese), al sigillo – cereo o plumbeo, né mancano casi eccezionali di bolle argentee⁸ o addirittura auree⁹ –, alla sottoscrizione notarile (un solo notaio o uno per parte), in forme ora di matrice cancelleresca (*iussio* o *preceptum*), ora attraverso la *rogatio*, talvolta, come segnalato da Fissore¹⁰, con soluzioni

⁷ M.G.H., *Diplomata regum ...*, X, *Friderici I Diplomata*, a cura di H. APPELT et alii, Hannover 1975 e sgg., nn. 375, 356, 367; quello in favore di Genova è ripreso alla lettera in un successivo di Enrico VI: *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, a cura di D. PUNCUH, A. ROVERE, S. DELLACASA, E. MADIA, M. BIBOLINI, E. PALLAVICINO, Genova-Roma 1992-2002 (Fonti per la storia della Liguria, I, II, IV, X-XIII, XV, XVII; Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XII, XIII, XXIII, XXVII-XXIX, XXXII, XXXV, XXXIX), I/2, n. 286.

⁸ Trattato tra Verona e Venezia del 21 settembre 1192: C. CIPOLLA, *Note di storia veronese*, in «Nuovo Archivio Veneto» XV (1898), p. 313; v. altri esemplari veneziani in M. ROSADA, «*Sigillum Sancti Marci*». *Bolle e sigilli di Venezia, in Il sigillo nella storia e nella cultura. Mostra documentaria*, a cura di S. RICCI, Roma 1985, pp. 135-136, 138-140.

⁹ Per Genova la bolla aurea è documentata dalla copia autentica di un privilegio del 23 giugno 1227 in favore del comune di Noli, da sempre fedelissimo a Genova, redatta il 28 aprile 1327 e così introdotta: «Hoc est exemplum cuiusdam instrumenti sive privilegii, cuius tenor talis est et quod privilegium erat bulle auree appensione munitum» (Archivio di Stato di Genova, – A.S.G. – *Archivio Segreto*, n. 354). Per gli esemplari veneziani v. M. ROSADA, «*Sigillum Sancti Marci*» cit., pp. 127, 138.

¹⁰ G.G. FISSORE, *Autonomia notarile e organizzazione cancelleresca nel comune di Asti. I modi e le forme dell'intervento notarile nella costituzione del documento comunale*, Spoleto 1977, p. 155; ma v. anche dello stesso *Procedure di autenticazione del secolo XIII in area comunale ad Asti: verso un'organizzazione burocratica della documentazione*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LXXXI (1983), pp. 766-772. Per restare in ambito veneziano, basti ricordare il patto con Padova del 1209, «datum per manum ... notariorum de Padua», ma corroborato dall'apposizione del sigillo (M. ROBERTI, *I trattati tra Venezia e Padova anteriori al dominio ezzeliniano*, in «Nuovo Archivio Veneto», n.s., anno VIII, XVI/1, 1908, p. 51) e quello del 1227, sottoscritto dal solo notaio, ma *iussu ... potestatis* (*Ibidem*, p. 55). Quanto all'uso del sigillo v. anche il patto con Bologna del 1227 (V. FRANCHINI, *Patti commerciali di Venezia con Bologna e con alcune città della Romagna*, in «L'Archiginnasio», XXIX, 1934, p. 303), che contiene però solo gli impegni bolognesi. Per altre aree v. ad es. i due trattati tra Genova e Ancona, rispettivamente del 1208 e del 1220 (*I Libri Iurium* cit., I/2, nn. 355-356), il primo dei quali, munito di sigillo (annunciato nella formula corroborativa), redatto da un notaio anconetano *iussu et rogatu* dei

ambigue denotanti le incertezze e le difficoltà dei redattori di adattare i consueti formulari alle mutate e nuove strutture politiche o di rendere in limpide forme documentarie momenti diversi della diplomazia comunale.

* * *

Ciò premesso, entriamo ora nel nostro tema, la cui trattazione si avvale dell'edizione dei trattati tra Genova e Venezia, fino al 1251¹¹, mentre per il proseguimento, fino alla pace di Milano del 1299, ho fatto ricorso alla documentazione dei due archivi di Stato, solo parzialmente edita.

Per il primo periodo, fino al 1251, assunto come spartiacque tra due momenti per una precisa valenza, non esclusivamente storica, ma anche, come vedremo, diplomatica, disponiamo di un pacchetto di 19 atti, pressoché tutti, ad esclusione di 2 in copia¹², di tradizione genovese: 8 originali¹³ (di uno dei quali esiste anche una copia veneziana¹⁴; di alcuni anche altre copie nei *libri iurium*); 2 minute o progetti di trattato¹⁵; 3 copie nei *libri iurium*¹⁶ (una delle quali da imbreviatura conservata¹⁷); di un altro c'è copia veneziana¹⁸, oltre a 4 inserti¹⁹.

Il primo documento, del 1136²⁰, suscita non poche perplessità, anche formali. Si presenta con caratteristiche di copia semplice, se non di minuta. Parrebbe originato da un accomodamento conseguente ad un non meglio precisato scontro navale, se i Genovesi si impegnano per il futuro a rendere

consoli, il secondo, sempre da un notaio di Ancona, che però non accenna ad alcuna *iussio*, pure sigillato (stando all'autentica del *liber iurium* genovese), ma senza *corroboratio*.

¹¹ *I trattati con Genova* cit. All'epoca del convegno ho potuto utilizzare le bozze di tale lavoro messe cortesemente a disposizione dai curatori che ringrazio sentitamente; sono altresì debitore a Marco Pozza per avermi fornito i microfilms dei documenti veneziani posteriori al 1251.

¹² *Ibidem*, nn. 9, 15.

¹³ *Ibidem*, nn. 2, 5-6, 8, 12-13, 16, 19.

¹⁴ *Ibidem*, n. 12.

¹⁵ *Ibidem*, nn. 1, 4.

¹⁶ *Ibidem*, nn. 7, 17-18.

¹⁷ *Ibidem*, n. 18.

¹⁸ *Ibidem*, n. 7.

¹⁹ *Ibidem*, nn. 3, 10-11, 14.

²⁰ *Ibidem*, n. 1.

giustizia per i danni arrecati da qualche atto di pirateria commesso da loro compatrioti proprio « ab illa die qua navis Veneticorum capta fuit a tribus nostris galeis ». Ma Genova non si ferma qui: i consoli si spingono fino a proporre un'alleanza ventennale con Venezia, molto probabilmente in funzione antipisana, nonostante un periodo di tregua. La clausola « et adiuvabimus Veneticos de omnibus guerris que eis apparuerint, sicut consules Ianue de communi cum duce Venecie concordaverint » mi pare molto impegnativa. Si sarebbe trattato di un'alleanza sbilanciata in favore genovese: mentre l'intervento nel Tirreno di una flotta veneziana, libera in Adriatico da concorrenze più pericolose dell'endemica pirateria dalmata, avrebbe costituito un valido sostegno per Genova, ben difficilmente quest'ultima avrebbe potuto ricambiare, a rischio di lasciare campo libero a Pisa. Non a caso ci è rimasto solo l'esemplare genovese, mentre il silenzio degli *Annali*, scarsamente sensibili, per questo primo periodo, a tematiche coinvolgenti il mondo veneziano²¹, ci indurrebbe a pensare ad un atto unilaterale, fors'anche concordato a livello di ambasciatori, a un'offerta lasciata cadere da Venezia, restia ad impegnarsi in aree periferiche estranee alla propria influenza; similmente si comporterà nel 1206 a fronte della proposta pisana di stringere un'alleanza specificamente antigenovese²².

Si trattava certo di definire i rapporti vicendevoli, soprattutto a livello giudiziario, ma anche di approfittare del momento favorevole della tregua con Pisa e del coinvolgimento delle tre potenze marinare a fianco di Innocenzo II e Lotario contro i Normanni per conseguire un risultato politico a lunga scadenza. La ben nota tiepidezza veneziana nei confronti di queste vicende ne esce ulteriormente provata.

Il testo si articola in pochi punti scarni e concisi: impegni dei consoli *cum universo populo Ianuensi* – una delle poche volte in cui si coinvolge nell'*intitulatio* l'intero popolo genovese – a non offendere i Veneziani, né direttamente né associandosi ad altri; a rendere giustizia ai depredati entro 60 giorni dalla richiesta veneziana, anche in contumacia del reo; a riconoscere, e quindi a far onorare, i contratti tra un veneto e un genovese redatti da

²¹ [V. al proposito G. PETTI BALBI, *L'identità negata: Veneziani e Genovesi nella cronachistica delle due città (secc. XII-XIV)*, in *Genova, Venezia, il Levante* cit., pp. 413-440].

²² Cfr. il doc. trasmesso alla Società Ligure di Storia Patria da W. HEYD in « *Giornale Ligustico* », I (1874), pp. 68-73 ed erroneamente attribuito al 1207 (stile pisano), anche in *Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori*, a cura di L.T. BELGRANO e C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, Roma 1890-1929 (Fonti per la storia d'Italia, 11-14 bis), II, p. 103, nota 2.

un notaio genovese o attestati da idonei testi genovesi, oltre ai due punti di cui sopra²³.

Il tutto termina con l'obbligo dell'osservanza dei patti, accompagnato da un corollario *nisi remanserit Dei impedimento vel per oblivionem vel per licentiam illius qui se reclamaverit*, che, trattandosi di formulario giudiziario, avrebbe dovuto essere anticipato al secondo punto e che, seppur con lievi mutazioni, compare quasi sempre nei trattati internazionali o intercomunali stipulati da Genova nei secoli XII-XIII²⁴, molto spesso in quelli di area pa-

²³ Sulla questione della credibilità dei docc. notarili in ambito pattizio v. il patto tra Venezia e Ferrara del 1191 in L.A. MURATORI, *Antiquitates Italicae Medii Aevi*, Milano 1738-1742, IV, col. 357 e quelli, più complessi, stipulati da Venezia con Verona nel 1192 (C. CIPOLLA, *Note cit.*, p. 317), Padova nel 1209 (M. ROBERTI, *I trattati tra Venezia e Padova cit.*, p. 49), e Bologna nel 1227 (V. FRANCHINI, *Patti commerciali cit.*, p. 301). Quanto alla nazionalità dei testimoni v. M. ROBERTI, *Le Magistrature giudiziarie veneziane e i loro capitolari fino al 1300*, I, Padova 1907, pp. 23-24 (« nullus homo potest ferre testimonium contra Venetum nisi Venetus secundum usum consuetudinemque curiae ducatus Venetie »); P. KANDLER, *Codice diplomatico istriano*, Trieste 1986, II, nn. 233 (1222), e 293 (1254). Per Genova v. il trattato con Aleramo del 1135: « excepto quod non recipimus testes homines qui non sint habitatores nostri episcopatus »: *I Libri Iurium cit.*, I/3, n. 497.

²⁴ Cfr. il breve dei consoli del 1143: « et operemur nisi iusto Dei impedimento vel pro nostra oblivione (aut pro utilitate communis Ianue) vel per parabolam illius cui facta fuerit iniuria remanserit »: *Codice diplomatico della Repubblica di Genova*, a cura di C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, Roma 1936-1942 (Fonti per la storia d'Italia, 77, 79, 89), I, p. 154; altre formule analoghe, *Ibidem*, pp. 157, 159, 161-163, 166; « nisi pro communi utilitate nostre civitatis remanserit »: *Ibidem*, p. 155; il breve della compagna del 1157: *Ibidem*, pp. 351, 354-355, 357, 359. « Hec omnia observabo nisi (quantum iusto Dei impedimento aut oblivione) remanserit licentia (maioris partis) consulum comunis Ianue (o conquerentis o reclamantis), aut pro dilationibus legitime indulctis »; « si iustum Dei emerit impedimentum vel obliuio, faciemus ei inde iusticiam infra quadraginta dies ... nisi remanserit iusto impedimento vel per parabolam consulum comunis Ianue vel illius cui iniuria facta fuerit » ecc.: *I Libri Iurium cit.*, I/1, nn. 31 (1137), 35 (1140), 75 (1144), 141 (1130), 142 (s.d.), 156 (1153), 167 (1154), 193 (1161-1162), 215 (1166), 218 (1168), 220 (1168), 251 (1179), 252 (1181); I/2, nn. 285 (1162), 286 (1191), 287 (1220), 288 (1226), 297 (1146), 356 (1220), 357-358 (1228), 362-363 (1174), 364 (1232), 365 (1184), 368 (1224), 370 (1225), 373-374 (1225), 375-377 (1229), 382 (1164), 386 (1172), 393 (1192), 395 (1198), 396 (1186), 403 (1192), 407-408 (1186), 409-410 (1191), 412 (1216), 416 (1174), 417 (1176 ?), 420 (1192), 421 (1200), 429 (1218); I/3, nn. 450 (1199), 452 (1200), 453-455 (1199), 462 (1199), 465-466 (1202), 473 (1192), 497 (1135), 505 (1223), 522 (1201), 538 (1203), 560 (1174), 596 (1141), 617 (1197), 623 (1218), 624 (1218), 632 (1199), 647 (1181); I/4, nn. 657 (1181), 658 (1204), 659 (1190), 660 (1208), 668 (1212), 672 (1169), 715 (1251), 722-723 (1251), 748 (1252); I/6, nn. 932-934 (1146), 945 (1210), 1003 (1235), 1014 (1235). V. anche i trattati con Albenga (1154-55), Montpellier (1201), Marsiglia (1203), Ischia (1208: « nisi iusto Dei impedimento vel eorum corporum remanserit infirmitate »), marchesi del Bosco e altri (1231), Luigi IX, re di Francia (1246:

dana²⁵ e significativamente in alcuni diplomi federiciani in favore, oltreché di Genova e Pisa, delle città della Lega²⁶, ma che ad un primo frettoloso

« nisi remanserit iusto impedimento maris et temporis »: P. LISCIANDRELLI, *Trattati e negoziazioni politiche della Repubblica di Genova, (958-1797)*, Regesti, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., I, (1960), nn. 43, 177, 182, 186, 191, 262, 311, ma anche *Ibidem*, nn. 80 (1169) e 164 (1195), prestiti nei quali è coinvolto il Comune. Ancora: *Codice diplomatico* cit., I, nn. 31 (1120), 56 (1130), 80 (1138), 103 (1140), 107 (1140?), 195 (1149), 296-297 (1159); II, nn. 8 (1165), 9 (1166), 12-14 (1166), 16 (1166), 48 (1169), 71 (1172: « iusto impedimento mortis scilicet vel infirmitatis vel captionis »), 95 (1174), 101 (1175), 108 (1177), 192 (1190); III, nn. 61 (1199). Formule analoghe sono rintracciabili anche in ambito privato: « nisi quantum Dei iudicio vel tuo verbo steterit » (*Lanfranco. 1202-1226*, a cura di H.G. KRUEGER - R.L. REYNOLDS, Genova 1951, Notai liguri del sec. XII e del XIII, VI, nn. 673, 799); ma v. anche M. CHIAUDANO - M. MORESCO, *Il cartolare di Giovanni Scriba*, Torino 1934 (Documenti e Studi per la Storia del Commercio e del Diritto Commerciale Italiano, I-II), nn. 169, 236, 362, 374, 466, 500, 606, 671.

²⁵ L.A. MURATORI, *Antiquitates* cit., II, col. 899 (1193, Bologna-Ferrara); IV, coll. 53-54 (1151, 1182, Parma-Modena, anche *absque parabola* o *nisi data parabola*), 261 (1167, Lega), 269 (1176, giuramento dei rettori della Lega), 340 (1177, Modena-Bologna), 345 (Pisa-Grasse), 349 (1188, Modena-Parma), 386 (1202, Modena-Reggio), 391, 393 (1202, Modena-marchesi Malaspina), 394 (1214, Gaeta-Pisa), 417 (1184, Treviso-Conegliano), 428 (1217, Venezia-Ferrara), 447 (1193, Bologna-Ferrara); per Alessandria v. *Codex qui Liber Crucis nuncupatur*, a cura di F. GASPAROLO, in « Biblioteca dell'Accademia storico-giuridica », IX (1889), nn. 23 (1203), 70 (1198), 74 (1197), 107 (1217); per Asti, *Codex Astensis qui de Malabayla communiter nuncupatur*, a cura di Q. SELLA, in « Atti della R. Accademia dei Lincei », s. II, IV-VII (1880-1887), nn. 574 (1202), 575 (s.d., *nisi* o *absque abscolto ... remanserit*), 715 (1204), 914 (1227), 929 (1191); per Cremona *I patti* cit., pp. 44 (1183), 41, 49 (1188), 79 (1191), 121 (1200), 124 (1201), 59 (1202), 60 (1202), 181 (1211); *Le carte cremonesi dei secoli VIII-XII*, a cura di E. FALCONI, Cremona 1979-1988, IV, n. 831 (1199); per Lodi, C. VIGNATI, *Codice diplomatico laudense*, Milano 1879-1885, II, nn. 20, 32, 62 (tutti del 1167), 56 (1172); per Mantova *Liber privilegiorum comunis Mantue*, a cura di R. NAVARRINI, Mantova 1988 (Fonti per la storia di Mantova e del suo territorio, 1), nn. 37 (1272), 71 (1265), 83 (1198 non 1189: cfr. C. CIPOLLA, *Note* cit., p. 319), 100 (1257); per Milano *Gli atti del comune di Milano fino all'anno MCCXVI*, a cura di C. MANARESI, Milano 1919, nn. 35 (1156), 50 (1167), 52-56 (1167), 58 (1167), 63 (1168), 70 (1169), 83 (1173), 194 (1196), 203 (1198), 387-389 (1215); per Modena *Registrum privilegiorum comunis Mutine*, a cura di L. SIMEONI e E.P. VICINI, Reggio Emilia-Modena, 1940-1949, nn. 67-68 (1188); per Piacenza *Il registrum magnum del comune di Piacenza*, a cura di E. FALCONI e R. PEVERI, Milano 1984-1997, nn. 82-83 (1156), 130 (1191), 166 (1202), 243 (1141), 244 (1183); per Reggio Emilia F.S. GATTA, *Liber Grossus Antiquus Regii*, Reggio Emilia 1944-1962, n. 197 (1257); per Pisa, se si eccettuano gli accordi con Genova: v. F. BONAINI, *Diplomi pisani e regesto delle carte pisane che si trovano a stampa*, in « Archivio Storico Italiano », VI, parte seconda, suppl. I, p. 49 (1169), oltre alla proposta di alleanza con Venezia di cui sopra alla nota 22; per Vercelli G.C. FACCIÒ, *Il libro dei « Pacta et Conventiones » del comune di Vercelli*, Novara 1926 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, XCVII), nn. 7-8 (1217), 37-38 (1215), 49 (1194).

²⁶ M.G.H., *Diplomata regum* cit., nn. 244 (1258), 844 (1183), oltreché nei preliminari e nella pace di Costanza, nn. 844, 848, § 10.

esame parrebbe estraneo, salvo rarissime eccezioni²⁷, alla documentazione pattizia veneziana.

Quando nel 1177 si stipula il primo, documentato, accordo²⁸, la situazione appare sensibilmente mutata, anche se ritengo di poter parlare di due comunità che sostanzialmente si ignorano, costrette a trovare un'intesa, peraltro assai generica, a causa dei loro rissosi compatrioti in *partibus mundi*, soprattutto a Costantinopoli, dove la convivenza genovese-pisano-veneziana era spesso condizionata anche dalla politica ondivaga degli imperatori bizantini, ora fortemente filo-veneziana, ora preoccupata per l'invadenza dei cittadini di San Marco, ora forse interessata a liberarsi di troppe, ingombranti, presenze straniere. Ma non intendo seguire questa linea, perché ampiamente sviluppata da Marco Pozza nel volume appena citato. Conosciamo bene i precedenti: le complicazioni mediterranee in seguito alla politica degli Staufen nei confronti dell'Italia meridionale e di Bisanzio con i due privilegi federiciani in favore di Pisa e di Genova, dai quali, secondo Pozza²⁹, ma sarei più cauto al proposito, sarebbero scaturiti i disordini costantinopolitani, quella rissa del 1162 tra Genovesi e Pisani, con rinforzi greco-veneziani³⁰, cui seguì l'espulsione dei contendenti con indubbio rafforzamento dei cittadini di San Marco; la vicenda del 1171, quando questi ultimi vennero arrestati con confisca dei beni a seguito del rifiuto di rifondere i danni arrecati ai Genovesi, ormai rientrati, che si appellavano alla *securitas* garantita dall'imperatore³¹.

Sta di fatto che, nel clima di pacificazione conseguente all'incontro veneziano tra il papa e il Barbarossa, a Cremona si stipula un accordo generale

²⁷ *Urkunden zur älteren Handels- und Staatsgeschichte der Republik Venedig*, a cura di G.L.F. TAFEL - G.M. THOMAS, Vienna 1856-1857 (*Fontes rerum Austriacarum, Diplomataria et acta*, XII), I, nn. 92-93 (1201, patto con Baldovino conte di Fiandra), 106 (1203, patto con Zara); II, nn. 282, 292, 321 (1232, 1236, 1252, patti con Ragusa); P. KANDLER, *Codice diplomatico istriano* cit., n. 224 (1218, patto col Patriarca d'Aquileia).

²⁸ *I trattati con Genova* cit., n. 2.

²⁹ *Ibidem*, p. 27.

³⁰ *Annali genovesi* cit., I, p. 68.

³¹ Sull'argomento v. la nota introduttiva al documento di Marco Pozza in *I trattati con Genova* cit., pp. 24-33 e bibliografia ivi citata; a proposito dei risarcimenti richiesti dai Genovesi all'imperatore v. le istruzioni date dai consoli al loro ambasciatore in *Codice Diplomatico* cit., II, n. 96, soprattutto le note alle pp. 213 («Ratio navis quam Veneti apud Nigrampum ceperunt, ubi sub fiducia sacri imperii et in eius tutamine erat»), 215 («De navi quam apud Almirum Veneti combusserunt»), 217-218.

tra le nostre città. Formulato come due reciproche obbligazioni speculari, si articola nei seguenti impegni: 1) a non offendersi e a rendersi giustizia, « per rationem vel concordiam », anche in caso di naufragio, entro 40 giorni dalla petizione; da notare che nel caso il reo non fosse stato in grado di risarcire interamente il querelante, avrebbe dovuto comunque anticipargli la metà del dovuto; 2) a far assumere tali impegni anche dai propri rappresentanti d'oltremare; 3) a sottoporsi a dazi, non quantificati, comuni nelle due città; 4) a non raccogliere testimonianze contro i propri concittadini nelle cause miste, oltre alla remissione reciproca dei danni, ingiurie, offese arrecate fino a quel momento. Tale trattato, giuntoci in originale, costituirà la base di tutti i seguenti, nei quali verranno iterate e ampliate, senza però sostanziali novità, pressoché tutte le clausole di questo primo atto.

L'intero testo, scritto da Ogerio Pane, scriba genovese e futuro annalista, richiama formalmente, se non proprio alla lettera, analoghi esempi genovesi, discostandosi largamente, non solo per contenuto, dalle forme praticate dalla cancelleria veneziana, la cui documentazione pattizia si distingue anche per un periodare molto semplice, scarno, frammentato, contro quello genovese più ampio e fluente, differenza forse attribuibile alla genericità delle clausole. Se i patti stipulati dalla Serenissima con le comunità della terraferma, venete o anche emiliane, spesso identici e ripetitivi³², implicano problematiche del tutto estranee ai rapporti con una città marinara quale Genova, come, del resto, stante la posizione egemonica veneziana, quelli con le località costiere dell'Adriatico³³, il confronto con i trattati pisani³⁴ svela bene la differenza

³² C. CIPOLLA, *Note cit.*; M. ROBERTI, *I trattati tra Venezia e Padova cit.*, in particolare pp. 35-36; V. FRANCHINI, *Patti commerciali cit.*, p. 279.

³³ In particolare con quelle delle Marche: G. LUZZATTO, *I più antichi trattati cit.*

³⁴ Cfr. i trattati del 1180 (G. MÜLLER, *Documenti sulle relazioni delle città toscane col-l'Oriente cristiano e coi Turchi*, Firenze 1879, n. 18), 1196 e 1214 (*Gli atti originali della cancelleria veneziana cit.*, I, n. 31, II, n. 12), oltre al doc. di cui alla nota 22, tra i quali potrebbe essere esemplare quello del 1180, trädito significativamente da una pergamena pisana, sottoscritta da un cancelliere pisano, costituito da due reciproche obbligazioni perfettamente coincidenti, redatte, per Venezia a Rialto il 13 ottobre, con l'intervento dell'ambasciatore pisano (ma forse solo in bozza, essendo priva di sottoscrizione), per Pisa il 23 novembre « in maiori ecclesia Beatissimae Mariae virginis, in conspectu Pisani populi », giurata dai consoli e dall'ambasciatore veneziano munito dei poteri « iurandi super animam » del doge. Proprio la procedura qui osservata chiarisce quella dei successivi accordi del 1196 e 1214, dei quali restano, nel *Diplomatico* pisano, solo gli impegni veneziani modellati sul testo del 1180; se, come probabile, quelli della controparte dovevano essere stati trasmessi a Venezia, l'accostamento del testo superstite del

d'impostazione, talché risulterà sempre più arduo studiare l'evoluzione della diplomatica pattizia veneziana, almeno a livello di formulari. Credo di poter sostenere che nelle relazioni diplomatiche tra Genova e Venezia l'impostazione documentale sia largamente influenzata dall'esperienza genovese, come dimostrerebbero le due obbligazioni reciproche, preferite in ambito ligure – ma così anche nei trattati veneto-pisani³⁵ –, con impegno per 29 anni (come se si trattasse di un livello) alla salvaguardia dei propri cittadini, « in personis et rebus, terra et aqua et in toto posse et fortia », a rendere giustizia entro 40 giorni, col solito corollario « nisi quantum remanserit licentia reclamantis » già visto e accompagnato, questa volta, da un altro, presente, seppur più raramente, nella documentazione genovese, « Quod si terminum vel terminos produxerit, ad productum vel productos terminos pariter tenebor/tenebimur », che non trova riscontro in quella veneziana, né altrove³⁶.

Al massimo posso rilevare come l'obbligo dell'anticipo della metà dei danni risarcibili non trovi corrispondenza a Genova; mentre l'indeterminatezza dei dazi imponibili non testimonia certo a favore di frequenti e continuativi scambi commerciali.

Se poi consideriamo la parte escatocollare del testo, si avvertono altri problemi di natura diplomatica. Ci è pervenuto un solo originale, conservato a Genova, contenente gli impegni di entrambe le parti, prima dei Veneziani, poi dei Genovesi, per di più privo di sigillo pendente (veneziano?), del quale restano però le tracce. Verrebbe da pensare che tali accordi, convalidati con la carta partita, sarebbero stati trasmessi a Genova e a Venezia per la ratifica, l'apposizione dei sigilli e il successivo scambio dei relativi strumenti, come parrebbe emergere dai trattati genovesi con Alessandria, Ancona e Montpellier³⁷. Troppo semplice ..., perché qui le cose si complica-

1196 a quello di Fano (*Gli atti originali della cancelleria veneziana* cit., I, p. 27) non mi pare condivisibile.

³⁵ V. nota precedente. Eccezionalmente anche il patto tra Venezia con Baldovino di Fiandra e il marchese di Monferrato, del 1204: *Urkunden* cit., I, nn. 119-120.

³⁶ *I Libri Iurium* cit., I/1, nn. 218, 220 (1168); I/2, nn. 365 (1184), 393 (1192), 395 (1198), 396 (1186), 403 (1192); I/3, nn. 560 (1174), 647 (1181), oltre a I/2, nn. 357-358, I/4, nn. 722-723 relativi ai trattati con Venezia (1218, 1251), corrispondenti ai nn. 5-6, 18-19 di *I trattati con Genova* cit.; *Codice diplomatico* cit., II, n. 14 (1166). Qualche traccia anche in ambito privato: M. CHIAUDANO - M. MORESCO, *Il cartolare di Giovanni Scriba* cit., nn. 218, 466, 871.

³⁷ Per Alessandria v. *I Libri Iurium* cit., I/3, n. 647. Il trattato tra Genova e Ancona del 1208 ci è pervenuto in originale e in copia (*Ibidem*, I/2, n. 355): stipulato il 16 aprile 1208 a Ge-

no ulteriormente, a dimostrazione del carattere sperimentale di questo primo incontro tra le due parti, ove si contrappongono dialetticamente non solo due comunità, ma anche due tradizioni cancelleresche: infatti le noticine che seguono le rispettive obbligazioni, senza soluzione di continuità né cambio d'inchiostro, segnalano che i patti concordati a Cremona dai rappresentanti delle due parti (i cui nomi figurano solo in questa posizione, mentre i due testi sono rispettivamente intitolati al doge e ai consoli genovesi)

« et per manum Ogerii Panis, notarii et scribe Ianuensis curie conscripta (*segue la data*), Venetie (o Ianue) quoque confirmata per iam dictum duces (o iam dictos consules) et sigillo suo et totius communitatis Venetie (o comunis Ianue) corroborata ».

La mancanza di documenti autografi di Ogerio Pane ci impedisce di accertare se il testo sia di sua mano e non una redazione successiva recepente quindi la doppia ratifica, ma l'esistenza del sigillo escluderebbe tale ipotesi. Mi pare più probabile che la notizia della stessa ratifica sia stata inserita anticipatamente già in sede di stesura dell'accordo, trasmesso in due esemplari sulla stessa pergamena ma separati dalla carta partita ai rispettivi governi per l'apposizione dei sigilli e il relativo scambio: un sistema piuttosto rozzo, dubbio, privo di ogni solennità.

Questa pace sembra reggere: ne sarebbe conferma un modesto ma gustoso episodio, riferito al 1195 dagli *Annali*, che peraltro tacciono del trattato³⁸. In uno dei soliti scontri tra Genovesi e Pisani questi ultimi avrebbero

nova dagli ambasciatori anconetani e autenticato con la carta partita, fu ratificato il 1° maggio dal comune di Ancona e munito di sigillo, come attestato dall'autentica apposta alla copia del *liber iurium*; la presenza del sigillo non è però accertabile dall'originale conservato. Della convenzione con Montpellier del 1201, redatta a Genova (ed. in A. GERMAIN, *Histoire du commerce de Montpellier*, Montpellier 1861, p. 422, n. 3, da una copia semplice del locale archivio comunale), esiste un esemplare genovese (A.S.G., Archivio Segreto, n. 2722/3), autenticato con la carta partita. Si tratta probabilmente della bozza di accordo trasmessa alla controparte, come dimostrerebbero le numerose correzioni ed aggiunte di altra mano, solo parzialmente accolte dalla copia conservata a Montpellier. C'è da chiedersi se l'uso della carta partita, lungamente attestato a Genova per la convalidazione di trattati, non sia stato progressivamente ridotto alle sole bozze, minute o progetti per l'inoltro agli interlocutori. Si tratta di un tema ancora largamente aperto, da porre in connessione, almeno per Genova, alla crescente autorevolezza dei notai che vengono sostituendo, nel corso del XIII secolo, con la propria sottoscrizione, spesso accompagnata dal sigillo, uno strumento di autenticazione, quale la carta partita, ormai obsoleto.

³⁸ Il riferimento agli *Annali genovesi* cit., II, p. 11 di Marco Pozza (*Gli atti originali della cancelleria veneziana* cit., I, p. 14) può trarre in inganno; solo in una nota dell'editore degli

insultato i loro nemici con l'epiteto, troppo blando per essere credibile sulla bocca di uomini di mare, di « meretrici, mogli dei Veneziani »³⁹. Sennonché, le successive complicazioni di Creta⁴⁰, la nascita dell'impero latino, la discesa in campo di due grandi corsari, quali Enrico Pescatore conte di Malta e Alamanno da Costa di Siracusa⁴¹, faranno riaprire la contesa fino alla tregua del 1212. Non occorrerà qui ricordare l'ambasceria veneziana a Porto Pisano nel 1206⁴² né quella, infruttuosa, genovese a Venezia nel 1210⁴³, per introdurre la tregua triennale del 1212⁴⁴, della quale ci restano solo le proposte avanzate dai governanti genovesi, come al solito articolate in pochi punti, parzialmente ripresi dal patto precedente: maggiori precisazioni in materia di giustizia reciproca, implicanti, questa volta, anche i casi di contumacia del convenuto, sempre più ampliate in seguito; determinazione dei dazi nel quinto per le merci trasportate via mare, e nel quarantesimo (cioè il 2½ %) per quelle via terra; rispetto dell'accordo da parte dei successori; urgente notificazione della tregua ai propri cittadini sparsi per il Mediterraneo, ma con un paio di mesi di franchigia per eventuali offese arrecatesi per mancata conoscenza della stessa (ma come potevano provarlo?), oltre a questioni occasionali conseguenti alle relazioni genovesi con i conti di Malta e di Siracusa⁴⁵, cui è attribuibile la pressoché subitanea ripresa delle ostilità, causa prima del riaccostamento di Venezia a Pisa nel 1214⁴⁶. Quanto agli aspetti diplomatici, si potrà osservare, attraverso la lettera d'accreditamento dei

stessi si esprime meraviglia per il silenzio al proposito dell'annalista. Trattandosi però di Ottobono scriba, dalla narrazione schematica, concisa e lacunosa, non ce ne meravigliamo.

³⁹ *Annali genovesi* cit., II, p. 54.

⁴⁰ Sulle vicende cretesi v. ora G. ORTALLI, *Venezia e Creta. Fortune e contraccolpi di una conquista*, in *Venezia e Creta*, Atti del convegno internazionale di studi Iraklion-Chanià, 30 settembre-5 ottobre 1997, Venezia 1998, pp. 9-31 e G. RAVEGNANI, *La conquista veneziana di Creta e la prima organizzazione militare dell'isola*, *Ibidem*, pp. 33-42 e bibliografia ivi citata.

⁴¹ La presenza di corsari genovesi in Adriatico si evince anche dai trattati tra Genova e Ancona del 1208 e del 1220: *I Libri Iurium* cit., I/2, nn. 355-356.

⁴² Coincidente con l'offerta pisana di cui alla nota 22.

⁴³ Proprio il fallimento di quest'ultima avrebbe provocato gli aiuti genovesi al conte di Malta: *Annali genovesi* cit., II, p. 116.

⁴⁴ *I trattati con Genova* cit., nn. 3-4; la proposta genovese era limitata ad un biennio, trasformato poi in triennio, almeno stando agli *Annali genovesi* cit., II, p. 125.

⁴⁵ *I trattati con Genova* cit., n. 4, § 3.

⁴⁶ *Gli atti originali della cancelleria veneziana* cit., II, n. 12.

legati genovesi, inserita nella bozza di trattato, l'inversione tra *intitulatio* e *inscriptio* che distingue le lettere genovesi da quelle veneziane, forse a rimarcare, non casualmente perché tale prassi è ricorrente, un segno di riguardo nei confronti del doge, percepito come *auctoritas* superiore.

Il processo di stabilizzazione e di formalizzazione del trattato genovese-veneziano si consolida nelle quattro successive pattuizioni che si estendono fino al 1237. Di particolare importanza, almeno procedurale e soprattutto a confronto col testo del 1177, l'accordo, patrocinato dal papa, stipulato a Parma il 24 marzo 1218 dai rappresentanti delle due parti e la successiva ratifica del doge, dell'11 maggio, contenente solo gli impegni veneziani; entrambi gli atti⁴⁷, conservati a Genova, ci sono pervenuti attraverso originali di notai veneziani, il secondo dei quali cancelliere. Un altro esemplare del trattato e la ratifica genovese dovevano essere stati indirizzati alla Serenissima; la loro mancanza ci impedisce però di accertare se nella redazione degli accordi fosse intervenuto anche un notaio genovese e se, al contrario del testimone pervenutoci, che si apre con gli obblighi veneziani seguiti da quelli genovesi, il testo inviato a Venezia non li contenesse invertiti. Neppure i trattati del 1228, '32 e '37, dei quali ci sono conservate solo alcune ratifiche di parte (due veneziane contro una genovese)⁴⁸, consentono di accertare questo aspetto. Quanto al contenuto, oltre all'ampliamento delle consuete norme a carattere procedurale per danni e debiti, ai rispettivi dazi, al risarcimento dei naufraghi, all'estradizione di criminali e di debitori insolventi e alle clausole particolari, riflettenti la situazione politica del momento (rientro genovese nella Romania con reintegro di diritti e possessi, liberazione dei prigionieri, rapporti con i due corsari), al coinvolgimento nell'osservanza della pace delle autorità coloniali, va rilevato che l'intesa non riguardava esclusivamente i *cives* delle due città e del loro distretto, ma si estendeva anche a tutti gli uomini « qui Veneti/Ianuenses appellantur et pro Venetis/Ianuensibus se distringunt per diversas partes mundi, tam burgenses quam alios », un'espressione, caratterizzata dal verbo *distringere* frequente in ambito genovese, anche se nella seconda metà del secolo⁴⁹. Ancora, entrambe le parti s'impegnano a far

⁴⁷ *I trattati con Genova* cit., nn. 5-6.

⁴⁸ *Ibidem*, nn. 7-9.

⁴⁹ *I Libri Iurium* cit., I/7, nn. 1171, 1176, 1178, 1187, 1189, 1202-1204, 1210-1214, 1219-1220, 1238-1239; così si esprime anche il trattato tra Venezia e Pisa del 1257: L.A. MURATORI, *Antiquitates* cit., IV, col. 403. Un esempio di ambito adriatico in P. KANDLER, *Codice diplomatico istriano* cit., n. 224 (patto tra Aquileia e Venezia del 1218).

giurare l'accordo, Venezia dal doge e dai suoi sei consiglieri, Genova, oltretutto dai consoli e dal Consiglio, da 500 cittadini « quos nuncius domini ducis maluerit », sostituiti nei documenti posteriori dai soli organi di governo, allargati ai rappresentanti delle compagnie.

Significativo appare l'inserimento della norma relativa alla consegna del debitore insolvente nelle mani del suo creditore, mentre a Genova era previsto il bando, estesa in seguito ai figli o ai padri del condannato⁵⁰, di sicura origine veneziana, che ricalca quasi alla lettera la promessa del doge Orio Mastropietro eletto l'anno precedente⁵¹. Va però rilevato che, contrariamente a quanto previsto in altri contesti da entrambe le repubbliche in materia di pirateria, in nessuno degli accordi fin qui considerati questo argomento trova spazio o disciplina particolari: in fondo si trattava solo di tregue di maggiore o minore durata, sostanzialmente poco impegnative, alle quali forse non si credeva troppo.

Su tale trattato si modelleranno quelli seguenti, pressoché immutati, nonostante alcuni aggiustamenti e precisazioni di carattere procedurale in materia di debiti o di ruberie che attesterebbero – il condizionale è giustificato dall'esiguità della documentazione al riguardo –, come del resto altre fonti richiamate da Pozza⁵², l'allentamento della tensione, il mutamento di clima⁵³ e la progressiva intensificazione delle relazioni commerciali tra le due città.

La svolta era però nell'aria, anche a causa della politica aggressiva di Federico II e dell'intervento di Gregorio IX. Così, alla pace novennale, del 1238⁵⁴,

⁵⁰ *I trattati con Genova* cit., n. 7, del 1228.

⁵¹ « Et si de bonis illius non invenerimus, tunc personam illius vel heredum eius masculorum dare debeamus illi super quem pignoratío facta fuerit »: M. ROBERTI, *Le Magistrature giudiziarie veneziane* cit., p. 23, nota 4. Sull'argomento v. anche E. BESTA, *Il diritto e le leggi civili di Venezia fino al dogado di Enrico Dandolo*, Venezia 1900, p. 69. In due soli casi una norma del genere figura in trattati stipulati da Genova: con Ugo, conte di Empúries (1225: *I Libri Iurium* cit., I/2, n. 370) e con Marsiglia (1229: *Ibidem*, n. 375). La legislazione genovese la prevede solo nei casi d'inadempienza di contratti di 'commende' e *societates*: *Statuti della colonia genovese di Pera*, a cura di V. PROMIS, in « Miscellanea di Storia Italiana », XI (1870), cap. CCXXIV (« De persona danda socio vel accomendatario »), p. 749.

⁵² *Liber Communis qui vulgo nuncupatur Plegiorum*, in *Deliberazioni del Maggior Consiglio di Venezia*, a cura di R. CESSI, I, Bologna 1950, pp. 27, n. 98; 47, n. 3; 60-61, nn. 55-56, da *I trattati con Genova* cit., pp. 91-92.

⁵³ *Ibidem*.

⁵⁴ *Ibidem*, nn. 10-12.

propiziata dal papa, nell'auspicio che le parti « debeant se adiuuare vicissim », e con obbligo di rinnovo di quadriennio in quadriennio – è del 1242 infatti l'invito veneziano in tal senso⁵⁵, mentre non c'è traccia di altri seguenti –, farà seguito l'alleanza antifedericiana del 1239 cui non corrisposero rilevanti operazioni belliche⁵⁶. Questa volta però, oltre all'impegno reciproco alla difesa in mare contro qualunque offensore, e particolarmente nelle acque della Sicilia, Calabria, Puglia e del Principato, d'Oltremare e Tunisi, con esclusione di azioni guerresche anti-saracene, e a non fare paci separate, il tema della repressione della pirateria, con poche eccezioni, limitate alle rispettive aree di influenza, Mediterraneo Orientale per Venezia, alto Tirreno per Genova, trova decisa ed energica applicazione. La serietà delle obbligazioni è confermata dall'obbligo d'esposizione sulle navi delle insegne di entrambe le città e dall'impegno a sottoporre ad arbitrato papale le controversie.

A livello documentale si segnala una novità: il trattato si risolve unitariamente, le clausole sono espresse in forma oggettiva, non è più il semplice accostamento di due testi paralleli e identici, nel quale affiorano implicazioni di natura privatistica, come la pena ai contravventori, l'obbligazione del *pignus*, costituito dagli « omnia bona dictarum communitatum habita et habenda ». L'inserimento delle due procure, di per sé innovativo rispetto al passato, mostra ulteriormente la differenza formale tra le due cancellerie: in forma di lettera ducale, « data apud nostrum palatium » e corroborata da sigillo, la procura veneziana⁵⁷; di *instrumentum*, « actum in domo Fornariorum », sede podestarile, con nomi dei testimoni, quella genovese. E come tali, cioè come *littera* ed *instrumentum*, esse vengono recepite dal rogatario, il genovese *Petratius de Musso* nella sottoscrizione.

Quanto all'alleanza offensiva del 1239, è il risultato di due distinte obbligazioni nei confronti del pontefice, la prima, del 26 luglio 1239, è redatta

⁵⁵ *Ibidem*, n. 17.

⁵⁶ *Ibidem*, nn. 13-16. Andrea Dandolo (*Chronica per extensum descripta*, a cura di E. PASTORELLO, Bologna 1938-1958, *Rerum Italicarum Scriptores*?, XII/1, p. 298), ci informa che nel 1242, dopo la sconfitta dell'isola del Giglio, Venezia, su richiesta genovese, avrebbe allestito una flotta di sessanta galee, impiegata nella sottomissione di Pola più che per affrontare la flotta imperiale nel basso Adriatico (salvo una puntata verso Durazzo).

⁵⁷ Non mancano tuttavia procure veneziane in forma di *instrumentum* notarile: v. ad es. *Urkunden* cit., III, p. 49 (1262); V. FRANCHINI, *Patti commerciali* cit., p. 305 (1273); P. LISCIANDRELLI, *Trattati e negoziazioni* cit., n. 339 (1258).

a Genova, mentre quella veneziana ha luogo ad Anagni il 23 settembre, dopo che, il 5 settembre, il doge, Iacopo Tiepolo, ebbe presa visione del documento genovese, cui seguì, l'11 ottobre, di nuovo a Genova, il giuramento prestato da podestà, consiglieri e sei uomini per compagna, dalla cui autorizzazione era proceduto il primo impegno.

Il successivo trattato del 1251⁵⁸, valevole per otto anni, concluso a Portovenere, su iniziativa veneziana, dopo laboriose trattative condotte prima a Lucca, successivamente a Verrucola Bosi, presso i Malaspina, dietro le quali sono facilmente intuibili le difficoltà connesse ai probabili risarcimenti, non contemplati nell'atto ufficiale, non si discosta per nulla, nella sostanza, dai precedenti, se non nella politica daziaria, inalterata per il primo anno di vigenza dell'accordo, fortemente inasprita per gli anni seguenti: 50% del valore delle merci trasportate via mare contro il consueto 2 ½% per quelle via terra eccettuati i prodotti orientali, del Garbo e di Barberia, gravati da un dazio del 20%. Alla faccia dello sviluppo delle relazioni commerciali tra le due città!

In parole povere: pace e sicurezza sui mari sì, non diversamente dal passato, ma ognuno a casa sua, nella propria area d'influenza. Non mi pare un gran passo avanti.

* * *

Già una prima, frettolosa lettura della documentazione fin qui prodotta si rivela assai deludente: la costante ripetitività delle formule, raramente modificate se non con apporti scarsamente caratterizzanti, e i temi generali, privi di alcun ripensamento o approfondimento sono già eloquenti testimonianze di una fase di scarso interesse reciproco, in cui le due città, proiettate su diverse aree del bacino orientale del Mediterraneo, Venezia verso Costantinopoli, molto meno verso la Siria d'influenza genovese, con l'eccezione di Acri⁵⁹, sollecitate a dirimere i non rari e forse inevitabili contrasti tra i propri concittadini frequentanti le piazze orientali, spesso provocati anche dai dissidi tra Pisani e Genovesi, conseguenza di quel più impegnativo e mortale scontro che vedeva contrapposte le loro repubbliche nel Mar Tirreno, sembrano studiarsi vicendevolmente, evitando con cura, nonostante i frequenti atti di pirateria, il coinvolgimento diretto dei loro

⁵⁸ *I Libri Iurium* cit., I/4, nn. 722-723; *I trattati con Genova* cit., nn. 18-19.

⁵⁹ J. FERLUGA, *Veneziani fuori Venezia*, in *Storia di Venezia*, I, *Origini-Età ducale*, a cura di L. CRACCO RUGGINI, M. PAVAN (†), G. CRACCO, G. ORTALLI, Roma 1992, p. 716.

‘stati’ in uno scontro frontale. Per cui mi pare che se ne possa trarre qualche conclusione *ex silentio*, pur sempre con le dovute cautele.

Se ad esempio Venezia non conosce l'albinaggio⁶⁰, la sua mancata menzione nei trattati con Genova non sarà anche testimonianza della scarsa presenza di Genovesi a Venezia e di Veneziani a Genova? L'esempio di un genovese dal nome insolito di *Malosililmus*, catturato nel 1196 durante un pellegrinaggio via terra a San Marco da Uguccione conte di Vicenza e riscattato con cospicuo esborso⁶¹ non mi pare molto significativo, così come il rinnovo, nel 1111, del *pactum* col Ducato ad opera di Enrico V, che vede compresi, per la prima volta, tra gli abitanti delle città del *regnum* tenuti all'osservanza dello stesso anche i Genovesi (con Piacentini, Lucchesi, Fiorentini e Pisani)⁶² parrebbe piuttosto indizio di una maggiore attenzione veneziana che non di una corposa realtà. Non vanno infatti sopravvalutate le sporadiche apparizioni, per di più poco qualificate, di Veneziani a Genova⁶³, né la ridotta presenza genovese a Venezia⁶⁴. Si è offerto, come esempio di buoni rapporti tra le due città, quello del genovese Ansaldo Baraterio, ospitato in una casa veneziana a Crisopoli e qui derubato⁶⁵, ma la lettura dei documenti fornisce una risposta equivoca a proposito della nazionalità, sia degli ospitanti sia dei rapinatori⁶⁶.

⁶⁰ E. BESTA, *Il diritto e le leggi civili di Venezia* cit., p. 68; M. ROBERTI, *Le Magistrature giudiziarie veneziane* cit., pp. 22-23.

⁶¹ *I trattati con Genova* cit., p. 32.

⁶² *Ibidem*, p. 17.

⁶³ Scarse le testimonianze al proposito: un Giovanni Venezia *pelliparius* è residente a Genova: *Lanfranco* cit., nn. 363, 387 (1203), 751 (1210). Dubito tuttavia che si tratti di un veneziano, dal momento che Venezia è anche nome proprio femminile (*Ibidem*, n. 1544), per cui risulta dubbia anche la venezianità di un tale *Ostacius de Venetia* che riceve un prestito nel 1225 (*Ibidem*, n. 1439). Una maggiore presenza, pur sempre limitata e di scarso peso, è documentata nella seconda metà del secolo XIII: cfr. *Mostra documentaria Genova e Venezia tra i secoli XII e XIV*, Catalogo della mostra 12 gennaio - 13 febbraio 1984, Genova 1984, nn. 14, 16, 28, 38, 46, 49, 51; un console veneziano a Genova è attestato nel 1274: *Ibidem*, n. 36.

⁶⁴ V. le fonti citate alla nota 52.

⁶⁵ J. FERLUGA, *Veneziani fuori Venezia* cit., p. 703.

⁶⁶ *Codice diplomatico* cit., II, nota a p. 218, dalle istruzioni all'ambasciatore genovese inviato all'imperatore per il risarcimento dei danni: « pro Ansaldo Baraterii perp. XIII quos anno precedenti apud Grisopolium in palafredo et guarnimentis sibi Veneti et Pisani apud quos hospitatus erat et qui eum in fide susceperant et violenter abstulerunt ».

Quanto all'assenza di norme relative al *ius naufragii*, parimenti rifiutato dai Veneziani, quella *prava consuetudo* spesso richiamata in trattati genovesi con altre potenze⁶⁷, a parte la generica precisazione che la sicurezza dei propri cittadini va garantita anche ai naufraghi, più che alla rimozione di tale usanza⁶⁸, non sarà anche addebitabile alla limitata presenza di navi mercantili genovesi nell'Adriatico e di veneziane nel Tirreno? Né in tal senso mi convince la clausola relativa ai dazi nel trattato del 1177, né la disposizione contenuta nella convenzione pisano-veneta del 1180 (già presente nella precedente del 1175) che faceva divieto ai Veneziani di navigare fino a Genova durante la guerra tra Pisa e Genova. È invece possibile che proprio in periodi di guerra, navi corsare veneziane forzando il 'blocco' potessero rifornire i Pisani, come dimostrato in molti casi più tardi. Al massimo, in attesa di migliori risposte dai cartulari notarili, si potrà ipotizzare una frequentazione occasionale dei reciproci scali.

* * *

Per il periodo successivo, fino al 1299, la documentazione s'infittisce, soprattutto quella genovese, anche se in gran parte limitata a proteste e richieste di risarcimenti, istruzioni e relazioni diplomatiche; a livello di veri e propri trattati si conservano, o ne abbiamo solo notizia, un compromesso nel papa, del 1258, 7 tregue tra il 1270 e il 1291 e, infine, la pace di Milano del 1299. Anche per questo periodo accennerò solo brevemente e sporadicamente agli avvenimenti che li hanno preceduti e al quadro politico generale, ben noti alla storiografia⁶⁹.

⁶⁷ *I Libri Iurium* cit., I/1, n. 46 (1132, Narbona); I/2, nn. 342 (1189, Boemondo d'Antiochia), 349 (1221, Beirut), 367 (1155, Arles), 369 (1219, Acri), 370 (1225, Ugo conte d'Empúries), 377 (1229, Fos e Hyères), 393 (1192, Sardegna), 395 (1198, Sardegna), 396 (1186, Sardegna), 403 (1192, Sardegna), 411-412 (1216, Sardegna).

⁶⁸ E. BESTA, *Il diritto e le leggi civili di Venezia* cit., p. 68; M. ROBERTI, *Le Magistrature giudiziarie veneziane* cit., pp. 22-24.

⁶⁹ Basterebbe già il ricorso al vecchio, ma pur sempre valido, studio di G. CARO, *Genova e la supremazia sul Mediterraneo (1257-1311)*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XIV-XV (1974-1975), integrato da C. MANFRONI, *Relazioni di Genova con Venezia dal 1270 al 1290 con documenti inediti tratti dall'Archivio di Stato di Venezia*, in « Giornale storico e letterario della Liguria », II (1901), pp. 361-401; R. CESSI, *La tregua tra Venezia e Genova nella seconda metà del sec. XIII*, in « Archivio Veneto-Tridentino », IV (1923), pp. 1-55. Per il quadro generale v. M. BALARD, *La Romanie génoise (XII^e-début du XV^e siècle)*, Roma-Genova 1978

Come sempre sono i conflitti mediorientali a provocare la rottura: ma ora non si verificano solo scontri occasionali a Costantinopoli o in Siria, atti di pirateria, più o meno tollerati, se non assecondati dai rispettivi governi: si tratterà pur sempre dell'incapacità, o mancata volontà, dei rappresentanti coloniali delle due parti – tre quando, come spesso, vi sono coinvolti i Pisani, dalle alleanze locali ondivaghe – di sedare le frequenti risse delle « ciurme litigiose della gente di mare »⁷⁰ o dei residenti delle due/tre comunità. Stavolta però il quadro muta radicalmente, precipitando in un aspro conflitto armato Genova e Venezia, con Pisa comprimaria, almeno fino alla Meloria, ma ormai in posizione subordinata agli interessi della repubblica di San Marco; guerra destinata a protrarsi, nonostante le frequenti tregue, per un quarantennio, con esito incerto, tra un fitto intreccio di iniziative diplomatiche e cambiamenti di campo coinvolgenti il papa, Carlo d'Angiò, dalla politica altalenante nei confronti della Superba⁷¹, Luigi IX di Francia, fino a Matteo Visconti. Per non parlare dei baroni d'Oltremare, di Filippo di Montfort e degli ordini cavallereschi di Siria.

Le vicende di San Saba e di Acri sono troppo note per doverle riprendere in questa sede. Colpisce tuttavia la determinazione delle parti; con i Pisani d'oltremare che rompono immediatamente la provvisoria solidarietà con i Genovesi per accostarsi ai vincitori, prima ancora del trattato d'alleanza tra la loro madrepatria e Venezia⁷²; con quest'ultima pronta ad approfittare della situazione per impadronirsi dei quartieri degli avversari in Acri e sostituirsi ad essi. Tutto induce il sospetto di una vicenda preparata da tempo, di un conflitto previsto e prevedibile. È in gioco la supremazia nel settore mediorientale. Per Genova non è più il caso di guardare a Venezia con un'ottica pisana, utile peraltro anche alla Serenissima per isolare la rivale in Occidente.

Questa volta si fa sul serio. Lo dimostrerebbero bene le schermaglie diplomatiche alla corte pontificia di Viterbo nel 1258, dove nessuna parte in

(Bibliothèque des écoles françaises d'Athènes et de Rome, 235; « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XVIII, 1978); in particolare pp. 1-61.

⁷⁰ G. CARO, *Genova e la supremazia sul Mediterraneo* cit., I, p. 39.

⁷¹ Esempio, al proposito, l'episodio di Guglielmo Guercio (*Ibidem*, I, pp. 166-168, ma v. anche *Annali genovesi* cit., III, pp. 65-66), causa non ultima della rottura di Genova col Paleologo e del riaccostamento di quest'ultimo a Venezia il 18 giugno 1265.

⁷² Del 18 luglio 1257: L.A. MURATORI, *Antiquitates* cit., IV, col. 403.

causa parrebbe negoziare in buona fede; tutte le trattative sono ostacolate da continue eccezioni e riserve. Ora non si ammette una procura genovese « quoniam non continebatur in eo quod possemus mandatum recipere de hiis que nobis [il papa] preciperet »; ora i Genovesi, fortemente incalzati dagli ambienti cardinalizi – tra i quali il potente e attivissimo Ottobono Fieschi, più attento a salvaguardare gli interessi della propria famiglia in disaccordo coi Capitani che a sostenere i disegni della patria –, per di più sospettosi dell’abbraccio mortale papale-angioino a loro danno, eccepiscono l’impossibilità di accedere alla pace senza consultazione dei baroni alleati, che nel frattempo si venivano accostando agli avversari, al massimo disponibili ad una tregua che non coinvolgesse le alleanze; al contrario i Veneziani parrebbero più concilianti, ma forse perché meglio informati del precipitare degli eventi, in loro favore, ad Acri; laddove Pisa non intende scendere a patti senza la previa restituzione di Sant’Igìa, in Sardegna, in verità scarsamente interessata alla pacificazione per distrarre gli avversari in Terrasanta ed avere mano libera nel Tirreno.

A farla breve, tra continui rumori di guerra, va in scena una grande commedia degli inganni, resa evidente, oltreché dalla corrispondenza degli inviati genovesi, dal risultato finale, dal compromesso cioè nell’arbitrato papale redatto il 3 luglio 1258⁷³, a pochi giorni, ironia della sorte, dalla disfatta genovese di Acri che deve aver influito pesantemente sulla condotta posteriore delle parti.

Il documento è articolato nella forma consueta di tale tipologia: fatte salve le alleanze di Venezia con i Provenzali e altri non meglio precisati, di Genova con i signori di Tiro e altri, i contendenti si obbligavano a consegnare torri, fortezze e luoghi fortificati nelle mani del papa o di un suo legato, con possibilità della loro demolizione, se necessario, – ma due anni dopo tale impegno non era stato ancora onorato, donde il risentito intervento di Alessandro IV⁷⁴ –, a prestare idonee cauzioni, al pagamento di una pena pecuniaria di 50.000 marche d’argento in caso d’inadempienza, oltre al solito pignoramento di tutti i beni mobili e immobili, diritti, onori dei tre comuni,

⁷³ *I Libri Iurium* cit., I/4, n. 798.

⁷⁴ V. le relative lettere in P. LISCIANDRELLI, *Trattati e negoziazioni* cit., n. 352, cui seguì il processo aperto dal vescovo di Betlemme, legato apostolico, che assegnava a Pisani e Veneziani il termine di 15 giorni per rispondere (*Ibidem*, n. 353); analoga situazione relativa a Sant’Igìa in Sardegna provocava l’intervento papale: *Ibidem*, n. 351.

ma escludendone ognuno un proprio luogo strategico. Con l'aggiunta, infine, dell'obbligo di far ratificare il compromesso dai rispettivi organi di governo e di farlo giurare in *publica contione*; il tutto suffragato da apposita documentazione da trasmettere al papa. Un testo più elaborato rispetto a quelli già esaminati, in cui è evidente lo sforzo di conglobare in un unico dettato le obbligazioni dei tre comuni, particolarmente evidente nelle clausole finali relative alla ratifica e al giuramento, non più frammentate in tanti impegni distinti.

Il trattato di Ninfeo, del 13 marzo 1261, va letto anche come risposta genovese alla catastrofe siriana. Non era più tempo di indugi; la lotta si spostava in altro scacchiere. Ma trascorreranno ancora otto anni prima che si torni a parlare seriamente di composizione del conflitto che vede il dispiegamento di flotte sempre più potenti, grandi scontri sul mare, episodi di pirateria, coinvolgimento di squadre navali angioine, devastazioni, imprigionamenti, anche di personaggi illustri⁷⁵. Non c'è anno in cui gli *Annali* genovesi non segnalino episodi di rilievo. Solo a partire dal 1267 si riprendono le trattative, pur inficiate dalla scarsa disponibilità dei belligeranti. Si muovono per primi Luigi IX e Carlo d'Angiò, seguiti dal papa, ma emergono sempre, attraverso le istruzioni dei rispettivi governi e le relazioni degli ambasciatori, la scarsa fiducia reciproca, la ritrosia a una pace duratura, la complessità delle situazioni, in definitiva la malafede che le parti in causa sembrano rinfiacciarsi vicendevolmente, sfruttando talvolta la genericità delle rispettive procure⁷⁶.

L'armistizio quinquennale, stipulato a Cremona il 22 agosto 1270⁷⁷, ne è puntuale conferma. Alla solennità dell'atto, per la prima volta preceduto da un'ampia arena piena di buoni propositi, in coda alla quale si accenna rapidamente al fallimento delle trattative precedenti nella curia papale e

⁷⁵ Non a caso, nel quinquennio 1262-1267 gli *Annali genovesi* cit., III, pp. 48-52, 54-57, 68-70, 89-94, 103-105, offrono informazioni più dettagliate al proposito, spesso accompagnate dalla quantificazione delle navi armate e dei danni arrecati agli avversari. Quanto ai prigionieri veneziani, tra i quali Bartolomeo Zorzi, sono « de maioribus et melioribus de Venetiis ... nobiliores et preminentiores quam carcerati qui detinentur Venetiis », come riferiranno gli ambasciatori genovesi alla corte papale di Orvieto il 7 febbraio 1273 (P. LISCIANDRELLI, *Trattati e negoziazioni* cit., n. 383); ciononostante non pare che gli organi di governo veneziani si commuovessero troppo, ritenendo che questi compatrioti si fossero comportati vilmente e indegnamente.

⁷⁶ *Annali genovesi* cit., IV, pp. 102-103, 113-114. Cfr. anche le istruzioni veneziane in C. MANFRONI, *Relazioni* cit., pp. 394-397.

⁷⁷ *Ibidem*, pp. 387-393.

presso il re di Francia, promotore e principale beneficiario⁷⁸ dell'intesa, non corrispondono i risultati. Il testo è finemente strutturato. Già dall'inizio la citazione delle procure ai propri rappresentanti appare innovativa rispetto ad altri documenti del genere: anziché riportarle integralmente o riferirne almeno i nomi dei redattori, gli estremi cronologici o i relativi *incipit*, si ricorre per questi alla prima parola della seconda linea, per gli *explicit* a quella della penultima⁷⁹, oltre alla rituale menzione dei sigilli dei quali erano tutte munite. Seguono quindi, ancora una volta in maniera sinallagmatica, gli impegni veneto-pisani, da una parte, genovesi dall'altra, con le solite clausole di non offendersi reciprocamente, di rendersi giustizia, di risarcire i danni secondo le consuete procedure già viste in precedenza, compresa la consegna del reo al danneggiato o, in sua contumacia, il bando, l'obbligo per i patroni delle navi in uscita dai porti di non arrecare offese agli avversari; tutti impegni da rinnovarsi di fronte al re di Francia entro il 30 novembre, dovunque si trovasse Luigi IX, in partenza per l'infausta crociata di Tunisi. Fin qui il documento si muove sui binari consueti. Ma a questo punto le obbligazioni sono formulate attraverso un testo unico, cogente per tutti: la pena di 40.000 marche d'argento con relativo pegno dei beni dei tre comuni, giuramento, sottomissione alle censure ecclesiastiche e all'interdetto in caso di inadempienza – solo per Genova e Venezia, ma con il consenso dei Pisani – su sollecitazione del re o di una delle due parti, presentazione di idonei fideiussori, in Acri i Veneziani, in Francia i Genovesi, con le ben note clausole rinunciatorie, impegno da assumere entro il primo maggio prossimo venturo, ma previo annuncio, entro il primo ottobre, del luogo in cui tali fideiussioni sarebbero state prestate⁸⁰. Per concludere con tante e tali eccezioni che

⁷⁸ R. CESSI, *La tregua tra Venezia e Genova* cit., p. 16.

⁷⁹ La novità non era sfuggita a C. MANFRONI, *Relazioni* cit., p. 369, nota 1.

⁸⁰ Non ci è giunta documentazione che ci informi se la data del 1° ottobre sia stata rispettata. Sappiamo solo che il 1° maggio 1271, a Parigi, il genovese Enrico Brunengo, munito di procura notarile, regolarmente sigillata, si presenta « ad hospicium Iohannis comitis de Pontino », consigliere regio, ma non avendo trovato i rappresentanti veneziani né alcuna persona abilitata a fare le veci del re, protesta di essere pronto ad offrire idonea fideiussione (P. LISCIANDRELLI, *Trattati e negoziazioni* cit., n. 369), prestata successivamente, il 20 agosto 1271, da Enrico di Navarra (*Ibidem*, n. 370). Quanto ai Veneziani, sappiamo solo che il 28 agosto 1272, ben al di là dei termini fissati nella tregua, in Acri, dopo alcune schermaglie sui reciproci poteri, Simone Guercio, console e capitano genovese in Siria, munito di procura del 31 agosto 1271, eccezionalmente corroborata, oltretutto dal sigillo del Comune, da quello dell'arcivescovo (perché coinvolgente i prelati e gli ordini cavallereschi di Siria?), contesta al

dimostrano bene l'equivocità e la precarietà dei risultati: le parti rivendicano libertà d'azione nelle aree di loro competenza, da Acri alla Sardegna a Pisani, da Acri, Tiro, Cipro e Bonifacio in Corsica i Genovesi, che pretendono altresì l'esclusione degli accordi militari stipulati con i signori di Tiro⁸¹, in funzione antiveneziana, e con Carlo d'Angiò, antipisana⁸², facendo inserire nel testo ampi estratti degli stessi; riservandosi, al contrario, i Veneziani il diritto di attaccare Tiro, tutte le parti quello di tenersi i prigionieri; naturalmente senza che ciò debba intendersi come violazione della tregua. Non credo occorranò commenti ... Il tutto garantito da una molteplicità di documenti redatti dai notai delle tre città.

Puntualmente le vicende successive dimostrano la fragilità dell'armistizio; nonostante la riconferma negli anni seguenti e il pudico silenzio della cronachistica genovese al riguardo, gli atti ostili si succedono continuativamente, non sempre ad opera di una pirateria che la frequenza degli scontri fa intuire programmata o tollerata dall'alto. Fioccano proteste da ambe le parti, il contenzioso si allunga, frequenti le ambascerie richiedenti giustizia, ma sempre misurato e cauto il linguaggio nella corrispondenza ufficiale tra i due governi, le solite schermaglie diplomatiche presso la curia papale con pignolesca verifica dei poteri degli ambasciatori.

Il quinquennio 1275-1280 è così caratterizzato da uno scambio frenetico di missioni e da serrate trattative in merito ai risarcimenti, delle quali restano abbondanti testimonianze⁸³, ove, tra l'altro, si eccepiscono le ambiguità della stessa tregua a proposito della consegna del reo: « cum verba treugue circa hoc quibusdam videantur dubia », si sostiene di fronte alla richiesta veneziana d'estradiçione del pirata Bonacossa, il quale tuttavia oppone che le sostanze « malefactorum integraliter poterant satisfieri de dampnis illatis ». Nel dubbio si propone che la questione « cognoscatur

bailo veneziano la fideiussione dei Templari e dei Giovanniti, in quanto *religiones* e non *singulares persone* o *societates* come prescritto dagli accordi di Cremona.

⁸¹ Del 5 marzo 1264: *I Libri Iurium* cit., I/5, n. 823.

⁸² Del 12 agosto 1269, ratificati dal re il 4 gennaio 1270: P. LISCIANDRELLI, *Trattati e negoziazioni* cit., n. 364.

⁸³ *Ibidem*, nn. 388, 391-398, 403, 406, oltre a G. BIGONI, *Quattro documenti genovesi sulle contese d'oltremare nel secolo XIII*, in « Archivio Storico Italiano », s. V, XXIV (1899), nn. 3-4 e R. CESSI, *La tregua tra Venezia e Genova* cit., pp. 43-45.

per comunes sapientes de Lombardia»,⁸⁴ pur dichiarandosi da parte genovese la piena disponibilità a rendere giustizia, come gli stessi documenti dimostrano in più occasioni⁸⁵.

Già pochi anni dopo la tregua di Cremona, nel 1272-1273, a Orvieto, le due delegazioni appaiono in disaccordo su tutto. A parte le reciproche accuse per i danni provocati « tempore pacis et durante pace », Genova si dimostra scettica sulle possibilità di chiudere le trattative, soprattutto perché la parte avversa, volendo tenersi le mani libere nei confronti di Pisa, allegava l'accordo con quest'ultima; nonostante che al momento regnasse calma nel Tirreno, la clausola « salva conventione Pisanorum » appariva inaccettabile: « superfluum erat querere pacem ubi non erat guerra » sostengono gli ambasciatori genovesi, aggiungendo di non poter consentire il richiamo a una convenzione della quale non avrebbero – il condizionale è d'obbligo – conosciuto i termini, disponibili peraltro, seppur tiepidamente, a coinvolgere nella pace i Pisani, « licet non expediat quod nostri amici sunt ». Erano ben chiari ai Genovesi i pericoli che tale pretesa veneziana avrebbe causato nel caso, assai probabile, della ripresa delle ostilità con Pisa, se, come infatti si verificò ripetutamente in seguito, navi veneziane avessero tentato di violare il blocco di Porto Pisano⁸⁶. E tuttavia, nonostante la diffidenza genovese, la clausola filo-pisana

⁸⁴ Sugli atti pirateschi del Bonacossa e di altri v. *Ibidem*, pp. 43-45 e P. LISCIANDRELLI, *Trattati e negoziazioni* cit., nn. 391-392, nonché la lista dei banditi, n. 403. Da notare che negli anni 1274-1276, essendo podestà di Genova Simone Bonoaldi di Ancona, i Veneziani sospettavano che navi genovesi aiutassero gli Anconetani violando il blocco durante la guerra (1276-1281) tra le due città dell'Adriatico: R. CESSI, *La tregua tra Venezia e Genova* cit., pp. 21-23, che si fonda su una lettera dei capitani di Genova, non datata, ma collocabile tra il 1275 e il 1280, in quanto indirizzata al doge Giacomo Contarini, e sulle dichiarazioni in proposito rese al governo veneziano da un ambasciatore straordinario del governo genovese (*Ibidem*, pp. 45-48). R. LOPEZ, *Genova marinara nel Duecento. Benedetto Zaccaria ammiraglio e mercante*, Messina-Milano 1933, pp. 103-104, attribuisce al 1280 l'episodio, richiamato nelle predette dichiarazioni, della cattura, a Zara, e del conseguente imprigionamento a Venezia di Benedetto Zaccaria, il quale, in tempo di guerra tra Venezia e Ancona, si sarebbe reso colpevole di aver ospitato sulle sue navi uomini e merci di quest'ultima, approdo finale, non certo casuale, delle stesse navi dopo la fuga da Zara. Ricorriamo alla prima edizione dell'opera del Lopez, perché quella più recente (*Benedetto Zaccaria, ammiraglio e mercante nella Genova del Duecento*, Firenze 1996) è priva dell'appendice documentaria.

⁸⁵ P. LISCIANDRELLI, *Trattati e negoziazioni* cit., nn. 393-394, oltre a R. CESSI, *La tregua tra Venezia e Genova* cit., pp. 43-44.

⁸⁶ Su queste vicende v. *Ibidem*, pp. 49-51, R. LOPEZ, *Genova marinara* cit., pp. 103-105, e il documento di cui all'appendice V, pp. 259-267 (P. LISCIANDRELLI, *Trattati e negoziazioni* cit., n.

voluta da Venezia, ad osservanza di una convenzione ripetutamente confermata⁸⁷, dovette permanere inalterata se ad essa si fa costante riferimento nelle successive proroghe dell'armistizio⁸⁸. Che si trattasse poco più di un atto formale, inteso a tenere sul filo i Genovesi, apparirà chiaro nel momento decisivo della Meloria, quando i Veneziani, nonostante qualche atto individuale ostile, si comporteranno *satis curialiter* nei confronti di Genova⁸⁹, provocando il giudizio negativo del Manfroni, confermato dal Lopez, condivisibile, nonostante le attenuazioni del Cessi, sulla miopia della politica veneziana nei confronti delle vicende tirreniche: qualunque fosse la valutazione di Venezia in merito allo scontro pisano-genovese, che si tendesse ad approfittarne in vista dei propri interessi orientali o che si puntasse all'indebolimento, a proprio favore, di entrambe le contendenti, resta il dubbio che essa avesse sottovalutato le potenzialità della Superba, con tutti i rischi che ne sarebbero derivati alla propria politica orientale⁹⁰.

La reciproca diffidenza non impedì tuttavia che la tregua fosse rinnovata per ben sei volte tra il 1275 e il '91, con durata variabile. Se di alcune di esse è pervenuto solo il ricordo⁹¹, i confronti tra le superstiti non denunciano

373, parzialmente rovinato e datato 1271), da lui attribuito al 1285. La data proposta potrebbe essere anticipata: si tratta infatti di risposte del governo genovese a lamentele, per episodi di violenza documentati negli anni 1283-1284 (*Annali genovesi* cit., V, pp. 44 e 48), avanzate da una missione veneziana, la cui presenza a Genova è attestata nel 1284: *Ibidem*, p. 57. Quanto alle violazioni del blocco di Porto Pisano da parte dei Veneziani, v. *Ibidem*, pp. 79, 124-125.

⁸⁷ Dopo quella del 1257 (v. sopra, nota 49), sono attestati rinnovi nel 1265, 1270, 1277, 1280, tutti richiamati nella convenzione del 1285, edita in C. MANFRONI, *Relazioni* cit., p. 397.

⁸⁸ Sia il Manfroni (*Relazioni* cit., p. 373), sia il Cessi (*La tregua tra Venezia e Genova* cit., p. 21) registrano l'assenza dei Pisani dalle trattative, pur divergendo nella cronologia: il primo la segnala a partire dal 1280, il secondo già dal 1275; risulta oscuro tuttavia se i due illustri studiosi si riferiscano alla mancata partecipazione pisana alla tregua, superflua in tempo di pace tra Genova e Pisa, o alla clausola in questione.

⁸⁹ C. MANFRONI, *Relazioni* cit., p. 372.

⁹⁰ *Ibidem*, pp. 376-379; R. CESSI, *La tregua tra Venezia e Genova* cit., pp. 26-28; R. LOPEZ, *Genova marinara* cit., p. 99.

⁹¹ Quella del 1275, firmata a Mantova il 1° agosto, è ricordata nella ratifica veneziana del 15 ottobre (P. LISCIANDRELLI, *Trattati e negoziazioni* cit., n. 389), nel documento di cui alla successiva nota 97, oltreché nel rinnovo del 1277; quella del 1280, stipulata a Cremona il 25 giugno, nel rinnovo del 1282: *Ibidem*, n. 420 (copie veneziane in Archivio di Stato di Venezia – A.S.V. –, *Liber pactorum* I, c. 50 v.; *Liber pactorum* IV, c. 21 v.; *Liber Blancus*, c. 192 v.); di quella del 29 gennaio 1277 (A.S.V., *Misc. atti dipl. priv.*, b. 6, n. 216, in copia autentica coeva) rimane anche un

sostanziali novità né formali⁹² né sostanziali rispetto a quella del 1270: a parte qualche spostamento di clausole, rileviamo che, morto Luigi IX, l'obbligo di rinnovare il giuramento veniva trasferito alla presenza del papa⁹³; che le fideiussioni sarebbero state ricercate in Toscana (Firenze, Lucca, Siena)⁹⁴, in caso contrario di nuovo in Siria⁹⁵ o in altre città italiane e infine, a partire dal documento del 1277, l'assenza, tra le tante eccezioni concordate, del richiamo alla convenzione tra Genova e l'Angioino.

Qualche dettaglio: il 15 ottobre 1275, il doge e il Consiglio generale ratificano la tregua, stipulata a Mantova il 1° agosto da due notai, il veneziano Bartolomeo Bocheta e il genovese Riccardo di San Matteo e contestualmente rilasciano procura a Martino Ravegnani per giurare, innanzi al medesimo Riccardo, come di fatto avviene seduta stante, l'osservanza della stessa⁹⁶. A sua volta il comune di Genova, il 21 aprile 1276, rilascia procura al notaio Oberto da Nizza per chiedere a quello di Pavia la fideiussione prevista dalla tregua⁹⁷, successivamente prestata se le istruzioni, affidate ad una

transunto in un documento del 1° agosto 1278: *Acta et diplomata e R. Tabulario Veneto*, a cura di A.S. MINOTTO, III/2, Venezia 1874, pp. 72-73. Le successive tregue del 1286 e 1291 in A.S.V., *Liber Pactorum* IV, cc. 24 r.-29 r. e *Liber Blancus*, cc. 197 v.-207 r. da esemplari di mano genovese; per le proposte di rinnovo nel gennaio 1294 v. *I Libri Iurium* cit., I, 5, nn. 915-916.

⁹² Escluse le citazioni delle rispettive procure che dal 1286 abbandonano i richiami agli *incipit* ed *explicit* come espressi nel documento del 1270.

⁹³ Ma questo impegno poteva anche essere eluso di comune accordo: infatti alla tregua del 29 gennaio 1277 seguì, il 5 agosto, la procura veneziana a Rustichino Benintendi per sciogliere il comune di Genova dall'obbligo di reiterare il giuramento di osservanza nelle mani del papa, per esserne sciolto e per richiedere contestualmente la ratifica genovese: P. LISCIANDRELLI, *Trattati e negoziazioni* cit., n. 413; *Mostra* cit., n. 50.

⁹⁴ Già a partire dalla tregua del 1275: C. MANFRONI, *Relazioni* cit., p. 373.

⁹⁵ Dal 1277, probabilmente memori dei dissidi sorti in Siria al proposito (v. sopra, nota 80), le due parti convengono sulla possibilità di costituire fideiussori le *mansiones* di Terrasanta, esplicitamente indicate nei Templari, Giovanniti e Teutonici a partire dal 1282.

⁹⁶ P. LISCIANDRELLI, *Trattati e negoziazioni* cit., n. 389. Secondo questo documento, la tregua mantovana era stata scritta dal notaio *Bonaventura quondam Marchisii*; stando a quello di cui alla nota seguente e al rinnovo del 1277, da *Petrusbonus imperialis aule notarius*; ne consegue che ne erano stati redatti due esemplari, per mano dei notai delle due parti, il primo dei quali genovese, il secondo veneziano, prassi confermata anche in seguito, con la sola eccezione della tregua di Cremona, del 1277, redatta da un cremonese e da un veneziano.

⁹⁷ A.S.G., *Notai antichi*, cartolare 68/II, c. 11 r.: registi molto imprecisi in A. FERRETTO, *Codice diplomatico delle relazioni fra la Liguria, la Toscana e la Lunigiana ai tempi di Dante*

missione genovese inviata a Venezia, prive di datazione, ma posteriori al 18 giugno 1276, stante l'accenno alla pace tra Genova e Carlo d'Angiò⁹⁸, prevedono la richiesta di analoga garanzia

« in illum modum et formam que fuit facta securitas per comune Ianue comuni Veneciarum in civitate Papie et videatur instrumentum illius securitatis quam habuit seu recepit Bartolomeo Bocheta olim nuncius et syndicus domini ducis et comunis Veneciarum »⁹⁹.

Riesce quindi difficile concordare col Cessi sul ritardo dello scambio delle ratifiche « per tutto il tempo pel quale durò il conflitto angioino-genovese », motivato dalla « cavillosa resistenza del governo veneto », che avrebbe approfittato delle difficoltà di Genova per strappare migliori condizioni, mentre da parte di quest'ultima si sarebbe dimostrata una maggiore remissività¹⁰⁰.

Il prolungarsi del regime armistiziale, tra reciproche accuse di violazione dei patti, missioni diplomatiche, richieste di risarcimenti, non sempre soddisfatte, rende ben visibile il clima di tensione persistente, aggravato dalla ripresa delle ostilità nel Tirreno, coinvolgenti anche navi veneziane, spesso oggetto, in acque proibite, di poco gradite, talvolta arbitrarie¹⁰¹, perquisizioni genovesi, nel sospetto, non infondato, che esse, contro le disposizioni ufficiali della Serenissima, trasportassero merci di Pisani, sostenendo così indirettamente il loro sforzo bellico. Da qui un contenzioso infinito, un inasprimento degli animi, mal celato dal linguaggio diplomatico, il progressivo deterioramento della situazione: l'episodio di Corone, classica goccia d'acqua, condurrà ben presto alla rottura e alla ripresa in grande del conflitto, fino alla battaglia di Curzola. Ma tutto questo è ben noto¹⁰².

(1265-1321), in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », XXXI/2 (1903), n. 138; *Mostra* cit., n. 45.

⁹⁸ 18 giugno 1276: *I Libri Iurium* cit., I/5, n. 879.

⁹⁹ R. CESSI, *La tregua tra Venezia e Genova* cit., pp. 42-45.

¹⁰⁰ *Ibidem*, pp. 17-20; ma v. anche al proposito R. LOPEZ, *Genova marinara* cit., pp. 99-100. Purtroppo lo studioso veneto non offre alcuna datazione, neppure approssimata, della documentazione da lui pubblicata, come rilevato giustamente anche da Lopez (*Ibidem*, p. 101).

¹⁰¹ Non doveva essere sempre facile accertare la provenienza e la proprietà delle merci trasportate, né la cittadinanza degli imbarcati: difficile pensare a una documentazione inoppugnabile, del tipo di quella richiesta nel patto tra Mantova e Ferrara del 1239 (L.A. MURATORI, *Antiquitates* cit., IV, col. 445), ove è prescritto l'*instrumentum publicum citadinantiae*.

¹⁰² Basta seguire le vicende ben documentate in G. CARO, *Genova e la supremazia sul Mediterraneo* cit., II, p. 174 e sgg., al quale non erano sfuggite una sentenza veneziana del 1289, le

Finalmente, dopo un quarantennio di tregue o armistizi, più o meno armati e guerreggiati – non è poi tanto una contraddizione –, si arriva alla pace, propiziata da Matteo Visconti, vicario imperiale in Lombardia, stipulata a Milano il 25 maggio 1299¹⁰³. Chi volesse trovarvi sostanziali novità andrebbe fatalmente deluso. Il testo è introdotto da un'ampia e abbastanza generica *narratio*, che enumera puntigliosamente le tante «depredationes, captiones personarum, robarie, homicidia, danna, bella et iniurie» provocati da entrambi i contendenti, i pericoli che il perdurare delle ostilità avrebbe potuto causare, non solo alle parti in causa ma anche a tutte le genti, l'*amor fructuosus et grandis*, caratterizzante le antiche e buone relazioni intrattenute dalle due avversarie con Milano, cui seguono in dettaglio i nomi dei membri delle due delegazioni, accompagnate da un notaio di fiducia, e un'ampia, e altrettanto generica, formula d'onore rivolta, oltretutto ai santi patroni delle tre città, allo stesso Visconti.

Le clausole sono poche, ridotte all'essenziale, espresse in forma oggettiva, in genere conglobate in un testo unico, largamente debitore, nella struttura, a formulazioni precedenti già esaminate: una solenne dichiarazione di pace e di remissione totale «de omnibus et singulis iniuriis, inimiciis, offensionibus, homicidiis, dannis, guastis, depredationibus, occupationibus, invasionibus et excessibus», compresi quelli perpetrati nella Romània, non estensibile, naturalmente, ad evitare equivoci e frodi, ai contratti di diritto privato per i quali si rinvia, come pure per eventuali atti di ostilità compiuti in seguito da singoli, alla giustizia ordinaria, con le stesse modalità, redatte distintamente, in forma sinallagmatica, di cui agli accordi precedenti; rilascio dei prigionieri nel giorno fissato dallo stesso vicario, ma solo dopo la ratifica e il giuramento di osservanza da parte dei rispettivi organi di governo, nonché, da parte veneziana, la prestazione delle fideiussioni. Seguono le consuete eccezioni: mano libera di Venezia contro l'impero bizantino e nelle acque dell'Adriatico; di Genova contro Pisa, ormai abbandonata alla sua sorte, nel Tirreno, con limitazione al traffico navale nelle proprie sfere

istruzioni del 1293, nonché la missione genovese ultimativa del 1294 (cfr. P. LISCIANDRELLI, *Trattati e negoziazioni* cit., nn. 438, 440-441, 456, 466-468).

¹⁰³ *I Libri Iurium* cit., I/7, n. 1226, da un originale, di mano veneziana, dell'Archivio di Stato di Genova (P. LISCIANDRELLI, *Trattati e negoziazioni* cit., n. 473, oltre a diverse copie in registro di tradizione veneziana: A.S.V., *Liber pactorum* III, c. 60 r.; *Liber pactorum* IV, c. 168 r.; *Liber Blancus*, c. 207 v.

d'influenza in tempo di guerra; il ben noto impegno a non offendersi reciprocamente, cui dovevano sottostare i patroni delle navi in uscita dai rispettivi porti, anch'esso articolato in due obbligazioni distinte; prestazioni di idonei fideiussori, le città di Padova e Verona¹⁰⁴ per Venezia, di Asti e Tortona¹⁰⁵ per Genova; pena di 50.000 marche d'argento per gli inadempienti, accompagnata dalle tradizionali clausole di diritto privato; ratifica e giuramento di osservanza¹⁰⁶; redazione di diversi esemplari, due per mano di notai milanesi, due veneziani, uno dei quali tuttavia, Nicola *de Girardo*, di Chioggia, nominato tra i membri della missione, stranamente non si sottoscrive, uno di mano genovese¹⁰⁷.

Il percorso assegnatomi volge ormai al termine. Due problematiche, emerse qua e là, meritano ancora qualche parola: l'evoluzione formulare della pattistica genovese-veneziana e le modalità di autenticazione. La prima mi pare già sufficientemente tracciata nel corso della relazione. Dal formulario del 1177, articolato su due obbligazioni speculari con una menzione delle ratifiche a dir poco dubbia, si passa successivamente, sempre attraverso la doppia stesura dei rispettivi impegni, allo scambio di ratifiche contenenti esclusivamente quelli assunti da una parte nei confronti dell'altra. Solo dopo il 1251 si avverte l'esigenza di una redazione unitaria, pur con qualche ritorno alla doppia stipulazione, avvertibile ancora negli accordi di pace del 1299, probabilmente attribuibile al più facile e rapido ricorso a clausole già contenute in documenti precedenti.

¹⁰⁴ Per ottemperare a tale obbligo i comuni di Padova e Verona rilasciano procura rispettivamente il 10 e il 12 giugno: v. *I Libri Iurium* cit., I/7, nn. 1230 e 1232; la prestazione della fideiussione è effettuata da entrambi, a Genova, il 25 dello stesso mese: *Ibidem*, nn. 1231 e 1233.

¹⁰⁵ Il comune di Venezia rilascia procura il 5 giugno per ricevere dai comuni di Asti e Tortona le garanzie previste dal trattato per Genova, il cui strumento, il 18 luglio, viene affidato dal procuratore genovese ai delegati veneziani, uno dei quali, il notaio Giovanni *Marchesini Egizi*, ne attesta la consegna: *Ibidem*, nn. 1234-1235.

¹⁰⁶ La ratifica genovese, del 25 giugno, con relativa nomina di un apposito procuratore (A.S.V., *Liber Pactorum* III, cc. 64 r.-66 r.), è preceduta dalla richiesta formale di Venezia, del 5 giugno (*I Libri Iurium* cit., I/7, n. 1229); quella veneziana, con le stesse formalità, ha luogo il 1° luglio: *Ibidem*, nn. 1227-1228.

¹⁰⁷ L'atto di mano genovese, probabilmente trasmesso a Venezia, sottoscritto anche dagli altri notai, doveva essere di Lanfranco *de Valario*, lo stesso notaio che figura addetto alla missione genovese, mentre il redattore di quello veneziano, conservato a Genova, Giovanni *Marchesini Egizi*, non è indicato tra i membri di quella veneziana.

È da osservare che anche la ratifica e il relativo giuramento si complicano, articolandosi in due atti distinti, ma pressoché simultanei: in un primo momento gli organi di governo rilasciano procura, in genere a un notaio, per prestare il giuramento di osservanza «in animabus et super animabus eorum et cuiuslibet eorum»; segue quindi, previa accurata visione del testo degli accordi e alla presenza del delegato della controparte, la ratifica formale del trattato e il giuramento di cui sopra¹⁰⁸. Siamo ben lontani da quelle formalità, così mal precisate nel patto del 1177, ma anche dalle procedure osservate in seguito.

A tale evoluzione corrisponde, a mio giudizio, anche quella delle forme autenticatorie: se si esclude il trattato del 1177, del quale abbiamo già parlato, osserviamo che fino al 1251 gli accordi sono redatti e autenticati da un solo notaio, ora veneziano ed ecclesiastico, ora genovese¹⁰⁹, senza cioè apposizione di sigillo, normalmente riservato alle ratifiche di parte veneziana, mentre nella seconda metà del secolo da diversi notai, pressoché tutti¹¹⁰ di autorità imperiale se non anche papale, come il veneziano Rustichino Benintendi, rappresentanti le diverse parti in causa. Ma questo è un argomento più propriamente attinente alla tormentata evoluzione del notariato e della cancelleria veneziani, visibile anche attraverso le procure rilasciate dal governo, tutte munite di bolla di piombo, ma oscillanti, talvolta nello stesso documento¹¹¹, tra forme cancelleresche, proprie della lettera ducale, e l'*instrumentum* notarile, che presuppone l'ampliamento dell'indagine e una più approfondita riflessione su tutta la pattistica veneziana e che va ben oltre il tema assegnatomi.

¹⁰⁸ Oltre ai due docc. citati sopra, nota 106, v. P. LISCIANDRELLI, *Trattati e negoziazioni* cit., n. 389.

¹⁰⁹ Consideriamo i soli documenti contenenti gli impegni di entrambe le parti (gli accordi del 1228, 1232, 1237 riflettono quelli di una sola), pervenutici in originale o comunque regolarmente sottoscritti: il trattato del 1218, stipulato a Parma, è di mano del veneziano Gabriele Paolino, *presbiter et notarius*, che agisce *rogatus a suprascriptis legatis*, quello del 1238, a Roma, del genovese Petraccio *de Musso*. V. anche i patti di Venezia con Bologna del 1273 (V. FRANCHINI, *Patti commerciali* cit., p. 309) e con Forlì del 1279 (*Ibidem*, p. 312).

¹¹⁰ Unica eccezione il notaio veneziano Leonardo Deodato, canonico di San Marco, redattore, col genovese Leonino da Sestri, della tregua del 1280. È da osservare che il già citato (v. nota precedente) Gabriele Paolino, rogatario in qualità di *presbiter et notarius* del trattato con Genova del 1288, si qualificherà in seguito come cancelliere e notaio imperiale (v. i patti con Ragusa del 1232 e 1236 in *Urkunden* cit., II, pp. 312 e 333; con Zara del 1251: *Ibidem*, p. 463).

¹¹¹ V. ad esempio la procura del 1280: P. LISCIANDRELLI, *Trattati e negoziazioni* cit., n. 413.

INDICE

Presentazione	pag.	IX
Il dovere della memoria	»	1

Genova e dintorni

Genova. Mediterraneo, Europa, Atlantico	»	9
Una regione tra mito e storia	»	31
Il cammino della Chiesa genovese	»	43
I più antichi statuti del capitolo di San Lorenzo di Genova	»	69
La vita savonese agli inizi del Duecento	»	115
La vita quotidiana nei documenti notarili genovesi	»	143
Caffaro e le cronache cittadine del Medio Evo	»	157
Caffaro e le cronache cittadine: per una rilettura degli Annali	»	167
La biblioteca dell'arcivescovo Pietro de Giorgi (1436)	»	179
Pileo de Marini arcivescovo di Genova (1400-1429) e la sua corrispondenza	»	207
In merito al carteggio di Pileo De Marini	»	247
Il governo genovese del Boucicaut nella lettera di Pileo De Marini a Carlo VI di Francia (1409)	»	269
Jean Le Meingre detto Boucicaut tra leggenda e realtà	»	299
Una famiglia di successo: i Durazzo	»	311

Il conte Giacomo Durazzo. Famiglia, ambiente, personalità	pag.	327
Giacomo Filippo Durazzo e la sua biblioteca	»	341
La cultura genovese in età paganiniana	»	385
I centodieci anni della Società Ligure di Storia Patria	»	403

Ricordo di amici

Agostino Pastorino (1920-1984)	»	425
Giorgio Costamagna (1916-2000): L'uomo, lo studioso, il collega, l'amico	»	435

Tra archivi e biblioteche

L'Archivio Capitolare di San Lorenzo ed il suo nuovo ordinamento	»	461
Frammenti di codici danteschi liguri	»	473
Un codice borgognone del secolo XV: il "Curzio Rufo" della Biblioteca Universitaria di Genova	»	485
Su un perduto manoscritto grammaticale in scrittura visigotica	»	517
Note di diplomatica giudiziaria savonese	»	531
Gli statuti del collegio dei notai genovesi nel secolo XV	»	557
Sul metodo editoriale di testi notarili italiani	»	593
Edizioni di fonti: prospettive e metodi	»	611
Liguria: edizioni di fonti	»	631
I libri iurium genovesi	»	657

Influsso della cancelleria papale sulla cancelleria arcivescovile genovese: prime indagini	pag. 663
Cartulari monastici e conventuali: confronti e osservazioni per un censimento	» 689
La diplomatica comunale in Italia dal saggio del Torelli ai no- stri giorni	» 727
Trattati Genova-Venezia, secc. XII-XIII	» 755
Il documento commerciale in area mediterranea	» 785
Notaio d'ufficio e notaio privato in età comunale	» 883

Lecture

Tra Siviglia e Genova: a proposito di un convegno colombiano	» 907
A proposito delle pergamene bergamasche	» 921
Qualche considerazione sul notariato meridionale: in margine a un convegno	» 931
Il "liber" di S. Agata di Padova	» 945
Gli archivi Pallavicini di Genova. Una lunga avventura	» 957
Gli Archivi Pallavicini di Genova: archivi aggregati	» 967
L'archivio Sauli di Genova	» 977
Congedo	» 987
Bibliografia degli scritti di Dino Puncuh	» 1005



Associazione all'USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società
Editing: *Fausto Amalberti*

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963
Stamperia Editoria Brigati Glauco - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo